Disegno di legge

Disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali
Proposte di modifiche all'art. 2

Le proposte di modifiche all'art. 2 del Disegno di legge in questione sono ispirate soprattutto dall'esigenza di valorizzare le istituzioni culturali di rilievo nazionale che rivestono carattere di eccellenza. Da qui nasce il suggerimento di dare al registro (e alla determinazione del contributo) una validità triennale perché un periodo più breve non consentirebbe di pianificare adeguatamente le attività che di solito non si esauriscono nell'arco di un anno. Da qui anche l'introduzione, tra i requisiti, del riconoscimento della personalità giuridica e degli incrementi in termini di nuove tecnologie nonché l'entità e la pubblica fruibilità del patrimonio (punti a), c), d) e g)), così come l'inserimento di ulteriori modalità di verifica dell'attività al punto h).
Altro principio ispiratore è la necessità che il contributo del Mibac comprenda il sostegno al funzionamento delle strutture (biblioteche, archivi, musei), base indispensabile per poter svolgere ogni attività di ricerca e realizzare progetti di valorizzazione. Ciò è evidenziato nelle modifiche proposte per i punti d), f) e h). In quest'ultimo punto si propone, di conseguenza, di abolire la frase "e sulla destinazione dei fondi loro assegnati".

Si propone inoltre che per il 2011 venga varata una norma transitoria che consenta agli istituti di ricevere un contributo pari a quello del 2010: i tempi dell'approvazione del Disegno di legge e del successivo regolamento non assicurerebbero infatti l'erogazione del contributo statale, secondo le nuove norme, per il 2011.

Via della Dogana Vecchia, 5 - 00186 Roma
Tel. 06.6879953 - Telefax 06.68307516
Sito Web: www.aici.it - E-mail: segreteria.aici@tiscalinet.it

Articolo 2

(Disposizioni per la razionalizzazione della normativa in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di rilievo nazionale)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede a razionalizzare e semplificare la normativa vigente in materia di erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534 e successive modificazioni, attenendosi ai seguenti criteri:

a) previsione della costituzione di un registro delle istituzioni culturali aventi rilievo nazionale con validità triennale Alla costituzione e alla tenuta del registro si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

ORIGINALE
a) previsione della costituzione di un registro delle istituzioni culturali aventi rilievo nazionale. Alla costituzione e alla tenuta del registro si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

b) previsione che l'iscrizione al registro con validità triennale, di cui alla lettera a), disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, costituisce requisito fondamentale per accedere al contributo statale di cui alla presente legge;

ORIGINALE
b) previsione che l'iscrizione al registro di cui alla lettera a), disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, costituisce requisito fondamentale per accedere al contributo statale;

c) previsione dei criteri in base ai quali ammettere l'iscrizione nel registro, tra i quali il rilievo nazionale dell'istituzione culturale, desunta dalla sua tradizione e dalla dimensione e consistenza dell'attività svolta, il riconoscimento della personalità giuridica, l'assenza di fini di lucro, la specificità nella storia della cultura italiana, la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, bibliografico, archivistico, museale, musicale, cinematografico, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa, gli incrementi in termini di nuove tecnologie applicate al patrimonio e ai suoi accessi effettuati negli ultimi anni, lo svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico di rilievo nazionale o internazionale per almeno cinque anni consecutivi;

ORIGINALE
c) previsione dei criteri in base ai quali ammettere l'iscrizione nel registro, tra i quali il rilievo nazionale dell'istituzione culturale, desunta dalla sua tradizione e dalla dimensione

e consistenza dell'attività svolta, l'assenza di fini di lucro, la specificità nella storia della cultura italiana, la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale, bibliografico o archivistico, museale o musicale, cinematografico o audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa, lo svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico di rilievo nazionale o internazionale per almeno cinque anni consecutivi;

d) rideterminazione del sistema di contribuzione statale destinata al funzionamento degli istituti, da assegnare annualmente con revisione triennale unicamente alle istituzioni culturali di rilievo nazionale iscritte nel registro di cui alla lettera a);

ORIGINALE
d) rideterminazione del sistema di contribuzione statale, da assegnare periodicamente unicamente alle istituzioni culturali di rilievo nazionale iscritte nel registro di cui alla lettera a);

e) previsione dell'assegnazione del contributo con provvedimento del Direttore generale competente per materia, sentito il parere di un' apposita commissione composta da esperti in possesso di comprovata e specifica competenza professionale individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base altresì del parere del competente comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali. La partecipazione alla commissione e al comitato tecnico-scientifico non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza ed altre utilità;

ORIGINALE
e) previsione dell'assegnazione del contributo con provvedimento del Direttore generale competente per materia, sentito il parere di un' apposita commissione composta da esperti in possesso di comprovata e specifica competenza professionale individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base altresì del parere del competente comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali. La partecipazione alla commissione e al comitato tecnico-scientifico non dà luogo a compensi, indennità, gettoni di presenza ed altre utilità;

f) previsione della determinazione del contributo nei limiti delle risorse statali disponibili, e del numero delle istanze, tenendo conto anche della capacità delle istituzioni culturali di attrarre capitali privati e di coinvolgere il mecenatismo nazionale e locale, fatto salvo il finanziamento destinato al funzionamento di biblioteche e archivi storici;

Commento [FN1]: ???

ORIGINALE
f) previsione della determinazione del contributo nei limiti delle risorse statali disponibili, del numero delle istanze e dell'ammontare del contributo richiesto, assicurando un finanziamento crescente in rapporto alla capacità delle istituzioni culturali di attrarre capitali privati e di coinvolgere il mecenatismo nazionale e locale;

g) previsione che l'attribuzione del contributo avvenga sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale previsto dalla lettera e) del presente comma, tra i quali sono necessariamente considerati l'entità e la pubblica fruibilità del patrimonio, lo

svolgimento di attività e la prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale nonché la promozione e lo svolgimento in modo continuativo di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, convegni, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

ORIGINALE

g) previsione che l'attribuzione del contributo avvenga sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale previsto dalla lettera e) del presente comma, tra i quali sono necessariamente considerati lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale nonchè la promozione e lo svolgimento in modo continuativo di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, convegni, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;

h) previsione del controllo sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali di rilievo nazionale finanziate dallo Stato e sulla continuità delle attività da queste svolte, anche mediante verifiche e riscontri in termini qualitativi e quantitativi della utenza coinvolta e della relativa soddisfazione, prevedendo appositi meccanismi di sospensione e di restituzione del contributo e di cancellazione dal registro in caso di mancata attività per un determinato periodo di tempo.

h) previsione del controllo sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali di rilievo nazionale finanziate dallo Stato, sulle attività da queste svolte e sulla destinazione dei fondi loro assegnati, prevedendo appositi meccanismi di sospensione e di restituzione del contributo e di cancellazione dal registro in caso di mancata attività per un determinato periodo di tempo.

2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 sono acquisiti il parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. Sullo schema di regolamento le commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione e decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 è emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

NB: Si può chiedere una norma transitoria per il 2011.